



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
BRESCIA
- Il Procuratore-

PROT. N. 72 /2024

Brescia, 13 gennaio 2024

AI SIGNORI QUESTORI DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DEI CARABINIERI DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

AI SIGNORI COMANDANTI DELLA POLIZIA LOCALE DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

Con preghiera di inoltrare alle Polizie Locali delle rispettive province

AI RESPONSABILI DELLE ALIQUOTE DELLA SEZIONE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA - SEDE

E PER CONOSCENZA

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE - SEDE

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - SEDE

AI SIGNORI SOSTITUTI PROCURATORI - SEDE

Oggetto: MODALITA' DI ESCUSSIONE DEI MINORI AI SENSI DELL'ART. 357 CO. 3 TER C.P.P. – ESPOSTI E QUERELE NEI CONFRONTI DI MINORENNI INFRAQUATTORDICENNI

Gentilissimi,

Il d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia penale) è entrato in vigore il 30.12.2022 e perciò da oltre un anno.

L'art. 357 co. 3 ter c.p.p. testo riformato prevede che "Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto."

Nonostante il chiarissimo dettato della norma, questa Procura continua a ricevere numerose CNR nelle quali le dichiarazioni di minorenni (querele, dichiarazioni incorporate nelle querele del genitore, informazioni testimoniali, individuazioni fotografiche, spontanee dichiarazioni, ecc.) sono solo verbalizzate riassuntivamente per iscritto, e non fono o videoregistrate.

Tali dichiarazioni sono totalmente inutilizzabili, e la loro assunzione in modo scorretto comporta per la Procura l'impossibilità di agire prontamente (ad es. per richiedere una misura cautelare o l'autorizzazione all'acquisizione di tabulati) e la necessità di disporre il rinnovo degli atti con le modalità di legge, con inutile perdita di tempo e dispendio di attività sia da parte della Procura che da parte della polizia giudiziaria operante. La perdita di tempo e l'inutile dispendio di attività sono sempre meno tollerabili, in considerazione della limitatezza delle risorse umane che notoriamente affligge tanto le nostre strutture quanto quelle delle forze dell'ordine.

Nell'occasione rappresento che non costituisce buona tecnica –e non esime dall'obbligo di audio o videoregistrazione- inglobare nella querela del genitore le dichiarazioni del minorenne che espongono lo svolgimento dei fatti. Più correttamente dovranno redigersi due atti separati, la querela del genitore e le sommarie informazioni testimoniali del minorenne.

Poiché è trascorso oltre un anno dall'entrata in vigore della norma ritengo che tutti gli uffici abbiano potuto attrezzarsi per adempiere agli obblighi di legge, e vi invito a sensibilizzare efficacemente gli operativi da voi dipendenti ai fini della puntuale osservanza di quanto prescritto per legge.

Un secondo aspetto che sottopongo alla vostra attenzione è quello delle querele sporte nei confronti di soggetti infraquattordicenni e pertanto non imputabili. Nonostante le chiarissime istruzioni da me impartite al punto 9. della nota n.

903/2022 del 28.12.2022 –che allego per comodità di consultazione-, continuo a riceverne numerose. Praticamente mai l'UPG dà atto in CNR –come invece dovrebbe- di aver spiegato al denunciante querelante quanto indicato al citato punto 9., e innanzitutto che se il querelato è infraquattordicenne il processo nei suoi confronti potrà esclusivamente concludersi con una archiviazione o con una sentenza di proscioglimento per non imputabilità; e che l'efficace presa in carico della situazione e attivazione delle istituzioni può ottenersi meglio con la forma dell'esposto a fini civili o correzionali.

Una puntuale osservanza di quanto disposto al punto 9. delle Istruzioni consentirebbe certamente di diminuire le inutili iscrizioni a registro notizie di reato, l'inutile dispendio di tempo e attività processuali, e aiuterebbe inoltre le persone offese a meglio comprendere l'operato delle istituzioni a loro protezione e sostegno.

Come sempre, faccio affidamento sulla vostra collaborazione per la massima diffusione al personale operante e perché si solleciti e verifichi la puntuale osservanza dell'art. 357 co. 3 ter c.p.p., di queste indicazioni e di tutto quanto indicato nella nota n. 903/2022.

Il Procuratore della Repubblica
Giuliana Tondina





**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
- Il Procuratore-**

PROT. N. 903/22

Brescia, 28 dicembre 2022

**AI SIGNORI QUESTORI DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA**

**AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DEI CARABINIERI DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA**

**AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA**

**AI SIGNORI COMANDANTI DELLA POLIZIA LOCALE DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA**

Con preghiera di inoltrare alle Polizie Locali delle rispettive province

**AI RESPONSABILI DELLE ALIQUOTE DELLA SEZIONE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA - SEDE**

ALLA SEGRETERIA PENALE - SEDE

E PER CONOSCENZA

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE - SEDE

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - SEDE

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

AI SIGNORI SOSTITUTI PROCURATORI - SEDE

**Oggetto: ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 150/2022 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI - RIFORMA DEL CODICE PENALE E DI PROCEDURA
PENALE
ISTRUZIONI DELLA PROCURA PER I MINORENNI ALLE FORZE DI POLIZIA.**

La Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia ha già emanato e diffuso (prot. 2550/2022 del 3.11.2022) una direttiva molto completa e dettagliata sulla riforma in oggetto, che questa Procura condivide.

Le istruzioni che qui si impartiscono la integrano, in relazione alle specificità operative della Procura per i minorenni. Contengono perciò direttive che devono essere osservate dalle forze dell'ordine quando gli autori di reato sono minorenni, e quando in ogni caso i minorenni sono coinvolti nelle attività di polizia giudiziaria. Intendono anche correggere alcuni errori o inadeguatezze che spesso si sono riscontrate nelle attività di polizia giudiziaria, errori ed inadeguatezze che comportano un inutile dispendio di risorse e di tempi, complicando e rallentando lo svolgimento dei compiti di istituto tanto degli uffici giudiziari quanto delle forze dell'ordine stesse.

Le istruzioni saranno a brevissimo anche pubblicate sul sito della Procura per i minorenni di Brescia. L'allegato (modulo-tipo di identificazione ed elezione di domicilio) viene altresì allegato in formato Word alla email per i comandi in indirizzo.

Faccio affidamento sulla vostra costante collaborazione per la massima diffusione al personale operante e per la puntuale osservanza.

Il Procuratore della Repubblica
Giuliana Tondina





PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI BRESCIA

**ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 150/2022 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI – RIFORMA DEL CODICE PENALE E DI PROCEDURA
PENALE
ISTRUZIONI DELLA PROCURA PER I MINORENNI ALLE FORZE DI POLIZIA**

INDICE

1. PREMESSA
2. DOVE TRASMETTERE LE CNR – ATTRAVERSO QUALI CANALI
MANTENERE LE COMUNICAZIONI
3. CASI IN CUI LA NOTIZIA DI REATO DEVE ESSERE TRASMESSA SOLO
ALLA PROCURA PER I MINORENNI
4. CASI IN CUI LA NOTIZIA DI REATO DEVE ESSERE TRASMESSA ANCHE
E CONTESTUALMENTE ALLA PROCURA PER I MINORENNI
 - 4.1 QUANDO VI SIANO MINORENNI COINDAGATI CON MAGGIORENNI
 - 4.2 QUANDO VI SIANO MINORENNI VITTIME DI REATO AD OPERA DI
GENITORI O FAMILIARI O CONVIVENTI NEL NUCLEO FAMILIARE
 - 4.3 QUANDO IL MINORENNE VIENE IN RILIEVO COME SOGGETTO
BISOGNOSO DI PROTEZIONE
 - 4.4. QUANDO IL MINORENNE VIENE POSTO IN PROTEZIONE AI SENSI
DELL'ART. 403 C.C.
5. PREPARAZIONE DELLA CNR: COMPLETEZZA, PRECISIONE,
TEMPESTIVITA' –ATTIVITÀ DI INIZIATIVA
6. REATI PROCEDIBILI A QUERELA - INTRODUZIONE DI FATTISPECIE A
PROCEDIBILITA' D'UFFICIO
7. REATI PROCEDIBILI A QUERELA – MODALITA' DI TRATTAZIONE E
TEMPI DI TRASMISSIONE DELLA CNR –ATTIVITA' CONCILIATIVE E
GIUSTIZIA RIPARATIVA
8. ACCESSO A PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
9. DENUNCE E QUERELE NEI CONFRONTI DI MINORI
INFRAQUATTORDICENNI.
10. DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
 - 10.1 QUERELA DA PARTE DI MINORENNE

- 10.2 INTERROGATORIO DI PERSONA DETENUTA
10.3 DISPOSIZIONI DA OSSERVARSI IN OCCASIONE DI QUALSIASI INTERROGATORIO DI INDAGATO.
11. REATI DI CODICE ROSSO COMMESSI DA AUTORE MINORENNE.
12. ALLEGATI

1. PREMESSA

La Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia ha già emanato e diffuso (prot. 2550/2022 del 3.11.2022) una direttiva molto completa e dettagliata sulla riforma in oggetto, che si allega per comodità di lettura. Ha dato precise e condivisibili indicazioni alle forze dell'ordine circa le attività da sviluppare secondo le nuove disposizioni, e ha nello stesso tempo illustrato chiaramente gli scopi e le caratteristiche della nuova normativa, e le ricadute sulle attività che si svolgono durante le indagini preliminari.

Si rimanda pertanto a tale atto per l'inquadramento generale e per l'esame di dettaglio della nuova normativa, che naturalmente si applica anche al processo nei confronti di autori di reato minorenni. Ugualmente si rimanda a quella direttiva per le indicazioni operative, che questa Procura condivide. Si sottolineano in particolare le indicazioni operative riguardanti lo sviluppo degli accertamenti e la doverosa completezza dei dati e dei contenuti della CNR (paragrafi 2 e 3), la necessaria esatta e completa identificazione delle persone interessate dal procedimento e la rituale dichiarazione o elezione di domicilio degli indagati, anche minorenni, nonché l'elezione/dichiarazione di domicilio del querelante, e gli avvisi ed informazioni dovute al querelante e alla persona offesa in genere (paragrafo 4), la corretta documentazione degli atti di polizia giudiziaria (paragrafo 5), il compimento di atti a distanza (paragrafo 6), il controllo giurisdizionale sulle attività di perquisizione (paragrafo 7).

Le disposizioni supplementari di tale direttiva (paragrafo 8) riguardano prevalentemente casistiche e specifiche modalità operative della Procura ordinaria. Tuttavia anche per la Procura per i minorenni hanno rilievo e sono condivise le indicazioni contenute nel paragrafo 8f) Avvisi ex art. 408 c.p.p. (soppressione di formule standard nel modello di denuncia querela riguardanti l'avviso di archiviazione; inserimento della richiesta di informazione ex art. 408 c.p.p. solo se la persona in autonomia ed espressamente l'abbia richiesto, documentazione dell'espressa rinuncia all'avviso ex art. 408 se la persona manifesti il proprio disinteresse, anche nei casi di cui all'art. 408 co. 3-bis c.p.p.).

Le istruzioni che seguono sono motivate da alcune particolarità relative alla Procura per i minorenni, che devono essere tenute in considerazione dalle forze dell'ordine, e contengono perciò direttive specifiche che devono essere osservate quando gli autori di reato sono minorenni, e quando in ogni caso i minorenni sono coinvolti nelle attività di polizia giudiziaria.

Intendono anche correggere alcuni errori o inadeguatezze che spesso si riscontrano nelle attività di polizia giudiziaria, errori ed inadeguatezze che

comportano un inutile dispendio di risorse e di tempi, complicando e rallentando lo svolgimento dei compiti di istituto.

E' ben noto che tutti gli uffici giudiziari risentono di gravi scoperture d'organico, e hanno necessità di rendere quanto più produttivo possibile l'impiego del personale e dei magistrati. Anche le forze dell'ordine nelle loro varie articolazioni notoriamente risentono di tali difficoltà. Evidente è perciò il comune interesse ad evitare ogni inutile duplicazione di attività, e ogni inutile dispersione di risorse e aggravio di adempimenti.

2. DOVE TRASMETTERE LE CNR - ATTRAVERSO QUALI CANALI MANTENERE LE COMUNICAZIONI

La Procura per i minorenni ha registri informatici propri, diversi e non colloquianti con quelli della giurisdizione ordinaria, e non ha le medesime dotazioni informatiche. Non ha in particolare il Portale notizie di reato.

Pertanto le CNR e i seguiti e gli atti comunque relativi a procedimenti penali a carico di minorenni dovranno essere inviati tramite la pec penale.procmin.brescia@giustiziacert.it. In alternativa gli atti in forma analogica (cartacei) dovranno essere depositati a mano o inviati a mezzo posta.

Le comunicazioni con la segreteria penale potranno essere tenute attraverso l'indirizzo pec penale.procmin.brescia@giustiziacert.it o l'indirizzo pec penale.procmin.brescia@giustizia.it.

Si indica di preferire l'utilizzo delle email e di non ricorrere a chiamate telefoniche alla segreteria, se non per questioni particolari o urgenti.

Gli atti relativi agli affari civili (protezione dei minori vittime di reato o comunque esposti a condizioni di rischio e pregiudizio), comprese le CNR nei confronti di indagati maggiorenni, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta certificata dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it o all'indirizzo di posta ordinaria civile.procmin.brescia@giustizia.it (o in alternativa depositati a mano o inviati a mezzo posta).

IMPORTANTE: in caso di invio per email, le forze dell'ordine devono spedire gli atti ad un unico indirizzo (fra quelli indicati sopra), evitando di utilizzare contemporaneamente anche altri indirizzi dell'ufficio. Ciò allo scopo di evitare duplicazioni della stampa degli atti, rischio di doppia iscrizione e comunque aggravio di inutili attività della segreteria.

Solo su espressa richiesta dal magistrato o della segreteria dovranno inviare CNR e altri atti anche a indirizzi diversi.

3. CASI IN CUI LA NOTIZIA DI REATO DEVE ESSERE TRASMESSA SOLO ALLA PROCURA PER I MINORENNI

Quando le persone sottoposte ad indagine siano esclusivamente minorenni la CNR deve essere trasmessa solo alla Procura per i minorenni e non anche alla Procura ordinaria. Si rilevano tuttora casi in cui la CNR a carico di soli minorenni

viene invece erroneamente inviata anche alla Procura ordinaria, o addirittura solo alla Procura ordinaria.

La Procura ordinaria, essendo incompetente a procedere, in caso di erronea trasmissione di tale notizia di reato dovrà comunque iscriverla a registro, formare il fascicolo processuale, e poi trasmetterlo per competenza alla Procura minorile inviandolo a mezzo posta, con inutile aggravio di lavoro e di spese, ma soprattutto con ritardo nella trattazione del procedimento da parte dell'autorità giudiziaria competente.

4. CASI IN CUI LA NOTIZIA DI REATO DEVE ESSERE TRASMESSA ANCHE E CONTESTUALMENTE ALLA PROCURA PER I MINORENNI

4.1 QUANDO VI SIANO MINORENNI COINDAGATI CON MAGGIORENNI

Quando vi siano minorenni coindagati con maggiorenni la CNR deve essere inviata al doppio indirizzo, per consentire a ciascun ufficio di sviluppare tempestivamente le proprie attività, e di coordinarsi ove occorra. Procura ordinaria e Procura minorile iscriveranno in tal caso soltanto gli indagati di loro competenza, e nei casi in cui ciò risulterà necessario procederanno al coordinamento operativo, per uniformare i tempi, per ottimizzare e coordinare l'impiego della polizia giudiziaria, per non generare duplicazione dei medesimi atti, intralci reciproci o ostensioni di atti premature rispetto all'avanzamento delle indagini nel procedimento parallelo. Nel redigere la CNR la polizia giudiziaria potrà segnalare specifiche esigenze o proposte di coordinamento.

4.2 QUANDO VI SIANO MINORENNI VITTIME DI REATO AD OPERA DI GENITORI O FAMILIARI O CONVIVENTI NEL NUCLEO FAMILIARE

Quando persone minorenni sono vittime di reato ad opera di genitori o familiari o conviventi nel nucleo familiare, in special modo di reati di Codice Rosso o comunque assegnati al Gruppo Fasce Deboli, la CNR deve essere inviata contestualmente anche alla Procura per i minorenni, per lo svolgimento delle sue funzioni civili e per la valutazione circa la necessità di assicurare protezione ai minori coinvolti.

Si rammenta in particolare che l'art. 572 c.p. qualifica come persona offesa del reato il minore che assiste ai maltrattamenti.

In quest'area è preminente la necessità di coniugare, fin da subito, la protezione dei diritti fondamentali del minorenne (vita, salute, integrità fisica, salute psichica, protezione e sufficiente benessere, istruzione, relazioni familiari, ecc.) con le esigenze di accertamento del reato e di esercizio dell'azione penale perseguite dall'autorità giudiziaria ordinaria. L'acquisizione di molte prove a fini penali, quale ad es. le deposizioni, può essere più fruttuosamente realizzata se il minorenne è posto o può essere posto in condizioni di sicurezza con modalità da lui percepite come protettive e non punitive, o se l'esaminatore ne conosce approfonditamente le caratteristiche personali e la storia. In ogni caso l'acquisizione di elementi conoscitivi di contesto consente a ciascun pubblico ministero di orientare più consapevolmente la propria azione e le proprie richieste al giudice. Procura ordinaria e Procura minorile nei casi in cui ciò risulterà necessario procederanno al coordinamento operativo.

Si è constatato che, in alcune situazioni, la polizia giudiziaria trasmette invece alla Procura per i minorenni solo una stringata nota informativa, ad es. riferendo solo l'avvenuta messa in protezione di donna con figli minori a seguito di denuncia. In questi casi la Procura minorile non è posta in grado di valutare fin da subito la sussistenza e consistenza del pericolo e del pregiudizio a cui sono sottoposti i minori, e non può presentare al Tribunale per i minorenni alcun ricorso, non potendo offrire elementi probatori a sostegno delle proprie eventuali richieste.

L'incompletezza della trasmissione degli atti, o addirittura la mancata tempestiva informazione alla Procura minorile genera perciò indebiti e pericolosi ritardi negli interventi civili a protezione dei minori. Sul piano pratico, comporta per segreteria della Procura e forze dell'ordine l'aggravio di inutili corrispondenze, richieste e invio atti.

IMPORTANTE: E' frequente il caso di minori, conviventi con uno solo dei genitori, che vengono segnalati senza che sia fornita alcuna indicazione circa l'identità e la residenza dell'altro genitore. Sempre al fine di evitare inutile dispendio di tempi ed attività, è necessario che i minorenni siano compiutamente identificati, con generalità complete, e con l'indicazione di entrambi i genitori e possibilmente con residenza e/o domicilio di entrambi i genitori. Ciò perché davanti al Tribunale per i minorenni dovranno essere citati entrambi i genitori, a cui la Procura dovrà notificare il ricorso del pubblico ministero e la fissazione dell'udienza da parte del Tribunale.

4.3 QUANDO IL MINORENNE VIENE IN RILIEVO COME SOGGETTO BISOGNOSO DI PROTEZIONE

Occorre la segnalazione alla Procura minorile anche quando il minorenne non assume veste di indagato o di persona offesa, ma viene in rilievo come bisognoso di protezione in relazione a rischi materiali o psicoevolutivi emersi in occasione di fatti di reato commessi in ambito domestico o dai genitori o da persone con lui conviventi. La casistica può essere molto varia: l'omicidio di un genitore da parte dell'altro, o dell'amante del coniuge da parte dell'altro genitore, la coltivazione o spaccio di stupefacenti in ambito domestico o con il coinvolgimento del bambino, l'appartenenza ad una "famiglia" mafiosa, lo stato degradato dell'abitazione o l'incuria fisica del bambino osservati durante una perquisizione domiciliare, e così via. In queste situazioni il minorenne potrebbe non dover assumere alcun ruolo nel processo contro i maggiorenni. Tuttavia la conoscenza della sua situazione di rischio, materiale o psicoevolutivo, e della necessità di protezione, emerge dalla situazione presa in considerazione a fini penali.

IMPORTANTE: Nel caso di segnalazioni di questo tipo è frequente che i minori siano indicati solo genericamente, a volte con il solo nome di battesimo e l'età espressa in anni. Ciò comporta non poco dispendio di tempo ed energie per l'individuazione delle esatte generalità e residenza dei minori e di entrambi i loro genitori. In altre occasioni non vengono indicati i minorenni che, pur convivendo nel nucleo familiare ed essendo esposti perciò al rischio, non siano figli della persona denunciata.

E' necessario che i minorenni siano compiutamente identificati, con generalità complete, e con l'indicazione di entrambi i genitori e possibilmente con residenza e domicilio di entrambi i genitori.

4.4. QUANDO IL MINORENNE VIENE POSTO IN PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 403 C.C.

Su questo argomento rimando alle istruzioni già diramate nel giugno 2022, pubblicate anche sul sito della Procura per i minorenni di Brescia.

5. PREPARAZIONE DELLA CNR: COMPLETEZZA, PRECISIONE, TEMPESTIVITA', ATTIVITA' DI INIZIATIVA.

Si condividono e si richiamano qui le chiare disposizioni contenute nella Direttiva della Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia (prot. 2550/2022 del 3.11.2022).

Poiché per lo più i reati compiuti dai minorenni nel distretto sono reati comuni, con fattispecie semplici e circoscritte, in tutti questi casi la polizia giudiziaria dovrà nella CNR esporre "gli elementi essenziali del fatto" (art. 347 c.p.p.) senza limitarsi a rimandare alla lettura della querela o denuncia, come talora capita di rilevare; e procedere ad acquisire d'iniziativa tutti gli elementi, comprese le dichiarazioni delle persone informate, e quelle dei testimoni a discarico indicati dall'indagato che abbia reso spontanee dichiarazioni, indispensabili ad individuare con certezza l'autore del reato e a consolidare il quadro probatorio. Gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria nella fase preparatoria dovranno tendere a fornire la rappresentazione di "un fatto determinato e non inverosimile riconducibile ad una fattispecie incriminatrice" (art. 335 c.p.p.) perché solo in tal caso il PM potrà procedere all'iscrizione di una notizia di reato; nella CNR la polizia giudiziaria dovrà indicare la norma penale che si ritiene violata.

IMPORTANTE: La Procura per i minorenni condivide quanto esposto nella direttiva della Procura Distrettuale a proposito dei tempi di trasmissione della CNR, e circa il significato della locuzione "senza ritardo" contenuta nell'art. 347 c.p.p.: ad esclusione dei casi in cui la legge impone specifici obblighi di trasmissione (entro 48 ore, art. 347 comma 2 bis c.p.p.) o di comunicazione (immediatamente, comma 3 art. 347 c.p.p.), i tempi necessari a completare gli accertamenti di iniziativa di cui si è detto sopra non costituiscono ritardo ingiustificato nella trasmissione della CNR, ed è preferibile anzi indicato che la CNR pervenga completa.

Tuttavia si sono verificati casi in cui CNR siano state trasmesse alla Procura per i minorenni anche con molti mesi – persino otto/dieci- dalla presentazione della querela o denuncia. Queste dilazioni così ampie all'evidenza non trovano giustificazione, e andranno accuratamente evitate.

Va ricordato che trattandosi di minorenni è particolarmente importante, anche ai fini correttivi ed educativi, che non vi siano tempi lunghi fra l'azione delittuosa e l'intervento dell'autorità.

IMPORTANTE: Nel caso l'indagato, in sede di identificazione ed elezione di domicilio, dichiari che si riserva di nominare il difensore di fiducia, tale dichiarazione equivale alla mancata nomina. Pertanto dovrà essergli nominato comunque il difensore d'ufficio.

6. REATI PROCEDIBILI A QUERELA - CONTEMPORANEA INTRODUZIONE DI FATTISPECIE A PROCEDIBILITA' D'UFFICIO

La riforma ha esteso in modo consistente la procedibilità a querela di molte e comuni fattispecie di reato: fra queste il furto semplice ed aggravato (resta procedibile d'ufficio solo il furto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 7 -esclusa l'esposizione alla pubblica fede- e n. 7 bis c.p.), il danneggiamento (resta procedibile d'ufficio il danneggiamento commesso in occasione della commissione del reato di interruzione di pubblico servizio ex art. 331 c.p.), il sequestro di persona semplice (art. 605 comma 1 c.p.), la violenza privata semplice (art. 610 comma 1 c.p.), la minaccia grave (resta procedibile d'ufficio la minaccia fatta nei modi di cui all'art. 339 c.p., e quella grave quando contemporaneamente ricorrono circostanze ad effetto speciale diverse dalla recidiva), le molestie.

Tuttavia per tutte queste fattispecie la riforma ha introdotto la procedibilità d'ufficio "se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità". Questa norma ha dato luogo a molti problemi interpretativi.

Certamente estende la procedibilità d'ufficio ai furti semplici, consumati o tentati, commessi in danno di tali categorie di persone offese.

La Procura per i minorenni di Brescia condivide l'interpretazione che al momento è prevalente fra gli operatori, e cioè che per persona "incapace per età" debba intendersi il minorenne che non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età; e per "persona incapace per infermità" il maggiorenne o il minorenne ultraquattordicenne che abbia diminuzioni delle capacità cognitive o volitive derivanti da infermità accertate.

Sono invece diventate puramente e semplicemente procedibili a querela le lesioni stradali semplici (art. 590 bis comma 1 c.p.).

7. REATI PROCEDIBILI A QUERELA - MODALITA' DI TRATTAZIONE E TEMPI DI TRASMISSIONE DELLA CNR -ATTIVITA' CONCILIATIVE E GIUSTIZIA RIPARATIVA

Il processo minorile, secondo quanto disposto dal d.p.r. 448/88, è orientato al recupero del minorenne autore di reato e alla più rapida fuoriuscita del minorenne dal processo, in particolare nel caso sussistano i presupposti per l'applicazione di proscioglimento per irrilevanza penale del fatto minorile (tenuità e occasionalità del fatto, art. 27 d.p.r. 448/88).

D'altro canto se ci sono preoccupazioni per la devianza del minorenne la Procura è in grado, facendo ricorso al Tribunale per i minorenni, di attivare interventi di tipo civile, o correzionale, utili anche alla prevenzione della recidiva.

Pertanto in relazione agli autori di reato minorenni è appropriata la trasmissione dell'informativa di reato, completa e corredata dagli elementi probatori come previsto dagli artt. 346 c.p.p. e 112 disp.att. c.p.p., anche nel caso in cui la querela non sia stata ancora presentata e siano ancora pendenti i termini per presentarla.

E' in ogni caso appropriato che le forze dell'ordine, anche d'iniziativa, in occasione delle varie attività (ad es. identificazione e consegna al genitore, elezione di domicilio, perquisizione domiciliare) verifichino e facilitino la comprensione da parte del genitore delle condotte contestate al figlio, la disponibilità ad attività di scusa o di risarcimento nei confronti della persona offesa, la volontà e disponibilità alla mediazione penale o ad altre forme di giustizia riparativa.

E' altresì appropriato che verifichino, anche d'iniziativa, la disponibilità della persona offesa ad accettare le scuse e le altre azioni riparatorie o a partecipare a percorsi di conciliazione; e che favoriscano l'avvio di queste pratiche e nel caso la remissione di querela.

Si tratta di una modalità di intervento che trova il suo fondamento da un lato nelle facoltà conferite dall'art. 1 co. 2 t.u.l.p.s. e dall'altro nei principi della stessa legge di riforma, che vede nelle pratiche di giustizia riparativa uno strumento parallelo all'intervento penale classico.

Tali attività ovviamente dovranno tener conto della tipologia dei reati e delle condizioni e disposizioni delle persone coinvolte.

8. ACCESSO A PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

La giustizia riparativa, introdotta dalla riforma anche nel processo ordinario, è già coltivata da anni nel settore penale minorile.

Nel settore minorile, a differenza che in quello ordinario, la partecipazione a tali percorsi e l'esito degli stessi possono aver rilievo processuale determinante non solo per i reati procedibili a querela, ma anche per i reati procedibili d'ufficio, incidendo sulle scelte che la Procura deve assumere in ordine al rinvio a giudizio (ad esempio, orientando alla richiesta di sentenza di irrilevanza piuttosto che di rinvio a giudizio). E' perciò particolarmente rilevante poter svolgere i percorsi mediativi già nella fase delle indagini preliminari, e attenderne i risultati prima di determinarsi in ordine alle modalità di definizione.

Tuttavia l'avvio ai percorsi di mediazione penale o di conciliazione non sostituisce le necessità di accertamento dei fatti e di acquisizione delle prove, ed anzi meglio i fatti sono accertati più è probabile un buon e realistico esito dei percorsi mediativi.

9. DENUNCE E QUERELE NEI CONFRONTI DI MINORI INFRAQUATTORDICENNI.

Si constata negli ultimi anni l'aumento di querele o denunce contro minori non imputabili perché infraquattordicenni al momento del fatto, a volte anche in età molto tenera.

Sempre al fine di evitare iscrizione di procedimenti e attività processuali inutili e anche al fine di rendere consapevoli le persone offese, appare importante che la polizia giudiziaria dia chiare informazioni alle persone offese, e suggerisca, quando gli autori dei fatti lamentati siano esclusivamente minori infraquattordicenni, di valutare di presentare un esposto ai fini degli interventi civili o correzionali possibili (senza la richiesta di procedere penalmente), anziché presentare una querela o denuncia (sempre fermo restando il diritto della persona offesa a presentare la querela, una volta ricevute le spiegazioni ed informazioni pertinenti; e fermo restando che quando siano indicati come autori di reato sia minori imputabili che non imputabili sarà iscritto un procedimento penale a carico di tutti per consentire lo svolgimento delle indagini necessarie con le garanzie di legge).

In particolare occorrerà informare gli interessati che:

- gli autori di reati che non abbiano ancora compiuto il quattordicesimo anno di età non possono in nessun caso essere processati penalmente, e che pertanto il procedimento penale originato dalla querela si concluderà sempre e necessariamente con una archiviazione o con una sentenza di proscioglimento (art. 26 d.p.r. 448/88);
- nel caso siano presentate querele è molto probabile che la Procura debba disporre l'audizione della persona offesa nelle forme di legge, anche se è un bambino (in particolare se si tratta di reato c.d. Codice Rosso);
- nel procedimento minorile è comunque esclusa la possibilità per la persona offesa di costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento degli eventuali danni (art. 10 co. 1 d.p.r. 448/88); pertanto in ogni caso la persona che intende avere risarcimento del danno dovrà promuovere una causa civile ordinaria; l'eventuale sentenza penale nei confronti di un minorenni non ha comunque efficacia nel processo civile per restituzioni e risarcimento (art. 10 co. 2 d.p.r. 448/88);
- anche nel caso sia presentato un esposto e non una querela, sussistendo i presupposti la Procura per i minorenni comunque si attiverà con attività di approfondimento (richieste ai servizi sociali) e facendo ricorso al Tribunale per i minorenni per ottenere interventi civili o correzionali nei confronti del minorenne segnalato.

10. DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

In generale si rimanda a quanto esposto nella Direttiva della Procura distrettuale di Brescia citata, paragrafo 5.

10.1 QUERELA DA PARTE DI MINORENNE.

Si ritiene che le dichiarazioni del minorenne querelante (sia che quereli da solo, sia che quereli unitamente all'esercente la responsabilità genitoriale) debbano essere documentate ai sensi dell'art. 373 co. 2 quater c.p.p. e cioè, oltre che con il verbale riassuntivo, integralmente con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di

riproduzione o di personale tecnico e (congiuntamente) sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

Nel caso, occorrerà motivare indicando nel verbale quali siano le "ragioni di particolare urgenza" per cui si è proceduto senza riproduzione audiovisiva o fonografica.

Il mancato rispetto delle forme di assunzione delle dichiarazioni è sanzionato con l'inutilizzabilità processuale:

10.2 INTERROGATORIO DI PERSONA DETENUTA

All'interrogatorio di persona detenuta (che sarà delegabile alla polizia giudiziaria solo ove si tratti di detenzione per altra causa) deve procedersi con le modalità previste dall'art. 141-bis c.p.p..

IMPORTANTE: Si ricorda peraltro che per gli autori di reato minorenni costituisce stato di detenzione solo lo stato di arresto o fermo precautelare (artt. 16 e 17 d.p.r. 448/88), la misura della custodia cautelare in carcere (art. 23 d.p.r. 448/88), e la detenzione in carcere o domiciliare in espiatione di pena definitiva. Infatti l'indagato o imputato sottoposto alle misure cautelari della permanenza in casa e del collocamento in comunità è considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura (art. 21 co. 4 e 22 co. 3 d.p.r. 448/88). Per tutti gli altri fini egli è equiparato all'indagato o imputato libero.

Potrà pertanto essere sottoposto ad interrogatorio delegato, anche se sottoposto a misura per la stessa causa, con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 373 co. 2 bis c.p.p. (documentazione dell'interrogatorio con modalità audiovisiva più verbale riassuntivo; in caso di contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, sarà valida la documentazione con mezzi di riproduzione fonografica).

10.3 DISPOSIZIONI DA OSSERVARSI IN OCCASIONE DI QUALSIASI INTERROGATORIO DI INDAGATO.

Il verbale riassuntivo, anche in caso di videoregistrazione o fonoregistrazione delle dichiarazioni, dovrà essere dettagliato e idoneo a consentire di percepire con immediatezza, mediante semplice lettura, il tenore e il contenuto significativo delle dichiarazioni. Dovrà essere usata la forma del discorso diretto, con più analitica indicazione dei passaggi rilevanti, e con il rispetto dell'art. 136 co. 2 c.p.p. (indicazione se le dichiarazioni siano state spontanee, o a seguito di domanda, con specificazione della domanda).

L'art. 373 co. 2 quinquies c.p.p. prevede che la trascrizione integrale delle video o fonoregistrazioni sia disposta "solo se assolutamente indispensabile"; e in tal caso che possa essere effettuata dalla polizia giudiziaria.

Perciò, salve situazioni di particolare delicatezza e complessità, la Procura non prevede di disporre la trascrizione integrale, a condizione che il verbale riassuntivo sia sufficientemente ampio, dettagliato e preciso. Nel caso di verbalizzazioni molto ampie i verbalizzanti indicheranno a verbale il minutaggio delle dichiarazioni più importanti nel file audio/video.

Nel caso di insufficiente redazione del verbale riassuntivo la Procura disporrà che la trascrizione integrale sia fatta dalla polizia giudiziaria che ha proceduto all'atto.

In ogni caso di interrogatorio di indagato ancora minorenne, la polizia giudiziaria operante chiederà al genitore presente per assistenza –dando atto a verbale delle risposte- quale sia in generale il comportamento familiare e scolastico del ragazzo o ragazza, e quali iniziative di scusa e risarcimento siano state intraprese verso la persona offesa, acquisendo la documentazione relativa, e comunque favorendo ogni sviluppo conciliativo e riparativo.

Ad ogni indagato imputabile (ultraquattordicenne al momento della commissione del reato) oltre alle usuali informazioni circa le sue condizioni personali e familiari, e circa le sue occupazioni, percorso scolastico e stile di vita, la polizia giudiziaria operante espressamente richiederà se in caso di trasmissione degli atti al Tribunale consenta alla definizione anticipata del procedimento con sentenza di irrelevanza penale del fatto o perdono giudiziale, dando atto nel verbale della risposta.

Agli indagati in età non imputabile, e ai genitori presenti in loro assistenza, la polizia giudiziaria operante esporrà, dandone atto a verbale, che non saranno rinviati a giudizio, ma che comunque gli atti dovranno essere trasmessi al Tribunale e un giudice dovrà valutare la loro posizione e le prove a loro carico; e che inoltre la Procura potrebbe valutare di richiedere ai servizi sociali approfondimenti a fini civili o correzionali.

A seconda della tipologia di reato contestato, la polizia giudiziaria delegata all'interrogatorio sia dell'indagato imputabile che di quello non imputabile farà presente all'indagato, al difensore e al genitore presente per l'assistenza, dandone atto a verbale, che la Procura potrà valutare l'invio degli indagati ad un percorso di mediazione penale con la vittima: un percorso ad accesso volontario, in cui indagati e persone offese, con il supporto di professionisti abilitati (Istituto di Mediazione Penale Minorile) e con la garanzia del segreto professionale sui contenuti delle sedute, vengono aiutati a comunicare fra di loro le rispettive ragioni. Li inviterà pertanto ad informarsi eventualmente presso l'USSM (Ufficio Servizio Sociale Minorile, Brescia, corso Cavour 39, n. tel. 030 – 4075611; ussm.brescia.dgm@giustizia.it; ussm.brescia.dgm@giustiziacert.it.) al fine di esprimere consapevolmente il proprio consenso o dissenso.

Analoga informativa potrà essere data alle persone offese.

11. REATI DI CODICE ROSSO COMMESSI DA AUTORE MINORENNE.

Si rimanda a quanto già disposto con la direttiva 8.8.2019 ("Legge 19 luglio 2019 n. 69: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (c.d. codice rosso) - G.U. n. 173 del 25.07.2019- entrata in vigore 9 agosto 2019. Direttive alla polizia giudiziaria da applicarsi in caso di indagato minorenne e in caso di persona offesa minorenne.), a brevissimo disponibile anche sul sito di questa Procura.

12. ALLEGATI

Si allega un modulo-tipo di verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 349, 161 c.p.p.), informazioni sul diritto di difesa (artt. 369, 369 bis c.p.p.) ed effettiva conoscenza del procedimento, relativo a indagato minorenni. Il modulo-tipo in formato Word è stato allegato alla trasmissione delle presenti istruzioni via email alle Questure e ai Comandi Provinciali dei Carabinieri. Quanto agli avvisi dovuti alla persona offesa, si rinvia al modello predisposto dalla Procura Distrettuale di Brescia e allegato alla direttiva di quella Procura. Si allega integralmente, per comodità di lettura, la Direttiva della Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia prot. 2550/2022 del 3.11.2022.

Brescia, 28 dicembre 2022

Il Procuratore della Repubblica per i minorenni
Giuliana Tondina





*Intestazione ufficio
di polizia giudiziaria*

OGGETTO: Verbale di: identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 349, 161 c.p.p.),
informazioni sul diritto di difesa (artt. 369, 369 bis c.p.p.) ed effettiva conoscenza del
procedimento redatto a carico di:

Dati identificativi del minorenni

Nome Cognome _____

Nato a _____ il _____

Residente/domiciliato in _____ via _____

Telefono n. _____ e-mail: _____

identificato mediante :

- ☐ documento
☐ fotosegnalamento e comparazione dattiloscopica in A.F.I.S. - codice CUI

Comprende la lingua italiana: ☐ SI ☐ NO

Parla la lingua italiana: ☐ SI ☐ NO

Lingua/e conosciuta/e e parlata/e: _____

Dati identificativi dei genitori del minorenni

Padre _____

Madre _____

Residenti in _____

In data _____, alle ore ____ in _____ in Via _____ n. ____, avanti al sottoscritto
Agente/Ufficiale di p.g. _____, appartenente al suindicato Ufficio,
è presente il minorenni nominato in oggetto, persona che viene informata di essere indagata in ordine al
seguente reato¹:

reato previsto e punito dagli artt. _____

commesso in _____ in data _____

nel proc. penale n.² _____

con avviso che gli atti di cui alla presente denuncia verranno trasmessi alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni di Brescia, Corso Cavour 39, e che potrà rivolgersi in qualsiasi momento a
tale Ufficio giudiziario nonché al difensore di seguito indicato per avere informazioni sullo stato del
procedimento penale a proprio carico.

La persona indagata, invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze cui si
espone chi si rifiuta o le dà false, dichiara quanto segue:

- ☐ confermo i dati sull'identità personale sopra riportati;
☐ fornisco il mio esatto nome e cognome: _____
☐ la mia dimora abituale è nel comune di: _____

¹ Indicare il titolo di reato (riferimento normativo) e una breve descrizione sintetica del fatto (ad es., furto ai
danni di...; lesioni personali ai danni di...; ecc.)

² Se è già pendente procedimento penale e risulta noto il numero di registro generale

al seguente indirizzo: _____

- ☐ telefono: _____
- ☐ e-mail: _____
- ☐ cittadinanza: _____
- ☐ sono senza fissa dimora;

Invitata ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta ad indagini dichiara:

- ☐ nomino quale difensore di fiducia l'Avv. _____
del Foro di _____
- ☐ Non intendo / non sono in grado di nominare un difensore di fiducia.

Non avendo nominato difensore di fiducia su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia si

COMUNICA

che previa indicazione da parte del call center del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è stato nominato il seguente difensore d'ufficio:

Avv. _____
con studio in _____ via _____
tel. studio: _____ cell. _____
e-mail: _____

Si avverte la persona sottoposta alle indagini che:

- Al sensi dell'art. 161, comma 01, c.p.p. tutte le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, e la citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, e 601 c.p.p., saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato di ufficio;
- ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità in modo che il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

Invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, c.p.p. (luogo di abitazione o dell'esercizio abituale dell'attività lavorativa) o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni ex art. 161, comma 1, c.p.p. dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 601 c.p.p. nonché del decreto penale di condanna, la persona sottoposta alle indagini:

DICHIARA:

- ☐ 1. Intendo ricevere gli atti processuali sopra elencati presso lo studio del DIFENSORE DI FIDUCIA, presso cui eleggo domicilio.
- ☐ 2. Intendo ricevere gli atti sopra elencati presso lo studio del DIFENSORE DI UFFICIO, presso cui eleggo domicilio.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 162 comma 4-bis c.p.p., il difensore d'ufficio, interpellato telefonicamente dalla polizia giudiziaria alle ore _____ del giorno _____

- ☐ **HA ACCETTATO la domiciliazione presso di sé**

A tal riguardo si dà atto che la persona sottoposta ad indagini viene informata dell'obbligo di rivolgersi al difensore d'ufficio (anche tramite telefono e/o e-mail) per tenersi informato sugli sviluppi e sull'evoluzione dell'eventuale procedimento.

- ☐ **NON HA ACCETTATO la domiciliazione presso di sé.**

- ☐ **Non è stato possibile reperire telefonicamente il difensore nell'immediatezza.**

Solo in caso di espressa non accettazione della domiciliazione da parte del difensore d'ufficio, la persona indagata, invitata di nuovo a dichiarare o eleggere domicilio, risponde:

- ☐ 3. Intendo ricevere gli atti processuali sopra elencati:
- o **presso la mia residenza, in _____**

- presso la mia sede di lavoro in _____
- al seguente indirizzo di **posta elettronica certificata** o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato _____

OPPURE:

- **Delego espressamente al ritiro degli atti processuali per mio conto la seguente persona** _____ **al seguente indirizzo:** _____

☐ **4. Non sono in grado di eleggere un domicilio idoneo in Italia per ricevere gli atti.**

☐ **5. Mi rifiuto di eleggere un domicilio idoneo in Italia per ricevere gli atti.**

La persona sottoposta ad indagini viene espressamente avvertita del fatto che tutte le successive comunicazioni relative al procedimento riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, e la citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, e 601 c.p.p., verranno effettuate nel luogo e presso la persona sopra indicata e che, ai fini della conoscenza dell'ulteriore corso del procedimento e dell'eventuale successivo processo, sarà suo onere acquisire periodicamente informazioni presso il domiciliatario.

SI AVVERTE contestualmente

la persona sottoposta alle indagini che

- ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto;
- che in mancanza di comunicazione di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio dichiarato o eletto sia o divenga inadatto, anche le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, e della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, e 601, verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o contestualmente nominato, anche se difensore d'ufficio;
- che qualora dovesse essere dichiarato domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, e la persona sottoposta ad indagini / imputata dovesse risultare provvista di un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni saranno effettuate al domicilio digitale ricavabile dai pubblici elenchi ex art. 16 c.4 e 7 bis D.L. n. 179 / 2012 (convertito nella legge n. 221 / 2012);
- che essa ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

INFORMAZIONI SU DIRITTO DI DIFESA

Si comunica alla persona sottoposta ad indagini che:

- che se non conosce la lingua italiana ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete, nonché alla traduzione degli atti del processo. Per chi ha la cittadinanza italiana la conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria
- che la difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali, è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente, ovvero, consegnata la stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato, a meno che, essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie, istanze, richieste e ed impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete nonché la traduzione degli atti del processo se non in grado di comprendere la lingua italiana; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore, prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico; di svolgere indagini difensive a mezzo del difensore e di nominare consulenti tecnici; di richiedere al P.M. il compimento di atti di indagini a proprio favore; il diritto di impugnare i provvedimenti giudiziari ritenuti pregiudizievoli; è inoltre riconosciuta la facoltà di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico previste dall'art. 335 commi 1° e 2° del c.p.p.; di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
- la persona sottoposta ad indagini ha tutti i diritti dell'imputato ed ha facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- per l'indagato/imputato finché minorenni: ai sensi dell'art. 118 D.P.R. 30.05.02 n. 115, al difensore nominato d'ufficio verrà corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste da tale legge, e che lo Stato ha diritto di ottenere la restituzione delle somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superino i limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali;

- per l'indagato/imputato divenuto maggiorenne vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
- ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 76 della legge stessa: può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al limite previsto dalla normativa come periodicamente aggiornato (**attualmente non superiore a € 11.746,68**); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
- Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo

Copia del presente verbale viene rilasciata alla persona indagata.

- ☐ **È stata altresì consegnata all'indagato copia tradotta in lingua**
- ☐ **Si dà atto che la persona sottoposta alle indagini rifiuta di sottoscrivere il presente verbale senza eccepire difformità rispetto alle dichiarazioni rese e senza indicazione di una specifica ragione.**

Letto, confermato e sottoscritto.

La persona indagata

Il verbalizzante
